

(N. 2225)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ha formato oggetto nel periodo post-bellico di numerosi provvedimenti legislativi tendenti, da una parte ad aggiornare il valore delle prestazioni assicurative, sensibilmente ridotte dalla svalutazione monetaria, dall'altra a modificarne la struttura trasformandola gradualmente in una forma di mutualità sempre più accentuata e come tale più adeguata alle esigenze di solidarietà sul piano generale che si fanno sempre più evidenti in questo settore.

È noto che una nuova ed estesa regolamentazione di questa forma di previdenza, ispirata ai concetti innanzi cennati, è stata realizzata con la legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha altresì fissato, al di fuori di ogni carattere di transitorietà o di contingenza, il principio della equa ripartizione degli oneri contributivi tra la collettività generale, i datori di lavoro ed i lavoratori in servizio attivo.

La legge cennata non ha preteso, peraltro, di risolvere tutti i problemi e soddisfare tutte le istanze sociali dei pensionati. Il quinquennio trascorso ha anzi posto in evidenza nuove ed insistenti sollecitazioni delle categorie interessate, che hanno trovato espressione formale anche in numerose proposte di iniziativa parlamentare e che il Governo non sarebbe stato

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alieno dal considerare nella loro integrità qualora ovvie esigenze di contenimento degli oneri finanziari non lo avessero obbligato invece ad una selezione dei provvedimenti più urgenti ed indispensabili.

Si è posto, quindi, un problema di priorità che si è tradotto anzitutto nella necessità di eliminare qualche lacuna ancora esistente nel sistema previdenziale, quale la mancanza di assistenza di malattia ai pensionati, lacuna colmata con le nuove disponibilità della gestione rendendo anzi necessario un modesto ritocco alle aliquote contributive.

La situazione attuale della gestione non consentirebbe, a rigore, l'assunzione di nuovi oneri per il futuro. Gli avanzi patrimoniali formati per le eccedenze delle entrate sulle spese nei primi anni di funzionamento del Fondo adeguamento pensioni sono ormai in via di rapido riassorbimento a causa dell'incremento naturale degli oneri che, indipendentemente da ogni nuova modifica normativa, è prodotto, nel tempo, dalla applicazione delle norme della legge 4 aprile 1952, n. 218 (incremento del numero delle pensioni e incremento della misura media delle pensioni di nuova liquidazione).

Il Governo non ha voluto, tuttavia, astenersi dal valutare le istanze più meritevoli di considerazione sul piano sociale ed umano. E tali sono anzitutto quelle dei superstiti dei pensionati deceduti senza diritto a reversibilità, quelle dei pensionati fruitori dei trattamenti minimi di pensione, nonché quelle degli ex combattenti dell'ultimo conflitto mondiale.

Un intervento particolare in favore di queste categorie è sembrato necessario ed indilazionabile, nonostante le difficoltà di ordine finanziario. Si è ritenuto, pertanto, di ovviare a tali difficoltà mediante un più generoso concorso dello Stato alla spesa per le pensioni minime, per le nuove pensioni di reversibilità e per le quote di pensione derivanti dal riconoscimento del servizio militare.

Oltre alle situazioni accennate il Governo non ha ommesso, peraltro, di considerare la opportunità di una maggiorazione del coefficiente di adeguamento proporzionale delle pen-

sioni base contemplato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Tale coefficiente, fissato allora in 45 volte, viene elevato tenendo conto, da una parte, delle variazioni verificatesi nel costo della vita e, dall'altra, dalla sopportabilità di nuovi oneri da parte del Fondo adeguamento pensioni, che dovrà provvedere alle relative erogazioni.

Un ulteriore intervento in favore dei pensionati è rappresentato, infine, dai provvedimenti che vengono adottati per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, di cui si migliorano notevolmente sia le entrate correnti sia la dotazione patrimoniale, destinata quest'ultima alla creazione di nuove case di riposo.

Nelle sue linee essenziali il disegno di legge contempla, dunque, una serie di disposizioni dirette da un lato a salvaguardare, nei limiti del possibile, il valore reale delle pensioni contributive (maggiorazione del coefficiente di rivalutazione) dall'altro ad apportare nuovi o più intensi benefici nelle situazioni non contemplate dalla legislazione vigente (superstiti dei pensionati ante 1945, assicurati reduci dall'ultima guerra mondiale) o meritevoli di particolare considerazione sotto il profilo assistenziale (pensionati con pensioni minime; potenziamento dell'O.N.P.I.).

Si illustrano di seguito, dettagliatamente, i singoli articoli della proposta di legge.

Estensione della reversibilità delle pensioni

La prima situazione che è stata presa in considerazione è, come si è detto, quella dei superstiti dei pensionati deceduti o liquidati prima del 31 dicembre 1944.

Come è noto la reversibilità delle pensioni è stata introdotta con l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In effetti, secondo l'ordinamento prettamente assicurativo del tempo, si procedette a coprire un nuovo rischio, quello di morte dell'assicurato, che si aggiunse agli altri rischi o eventi alternativi (invalidità o vecchiaia) ai quali si estendeva, allora, la protezione assicurativa.

Corrispondentemente furono maggiorati i contributi e stabiliti i requisiti assicurativi e

contributivi minimi per il diritto a prestazione (5 anni).

Il risultato di questa applicazione di concetti assicurativi (capitalizzazione dei contributi) fu che risultarono esclusi dal trattamento ai superstiti tutti gli assicurati deceduti prima del 1° gennaio 1945 e tutti i pensionati fruanti di rendita liquidata prima di tale data.

Questa diversità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno potuto, con il versamento dei contributi per i periodi minimi prescritti, tramandare, dopo il 1° gennaio 1945, il diritto a pensione ai superstiti, anche se giustificata secondo le norme del tempo, può essere oggi opportunamente corretta, facendo ricorso alla solidarietà dei lavoratori attivi (rappresentata dal Fondo adeguamento pensioni ordinato con il sistema di ripartizione) ed a quella della collettività nazionale chiamata a contribuire in misura più intensa.

Delle due situazioni residue, superstiti di assicurati e superstiti di pensionati, si è ritenuto di prendere in considerazione solo questa ultima e ciò sia per ovvi motivi di contenimento del nuovo onere posto a carico della collettività, sia in considerazione del fatto che, per i primi, il rapporto assicurativo si era ormai estinto, secondo le norme della vecchia legge, prima che il titolare avesse raggiunto il diritto alla pensione diretta. Ciò che si vuole conseguire, invece, è una perfetta posizione di parità tra i pensionati eliminando, quanto alla reversibilità, la discriminazione riferita alla data della morte o alla data di liquidazione della pensione.

Tale uniformità di trattamento viene realizzata con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Nell'articolo 1 si tiene presente che il fatto giuridicamente rilevante, ai fini della nascita del diritto a pensione di reversibilità, è la morte dell'assicurato o del pensionato. Ora, per i casi di morte che possono verificarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge l'unica diversità di trattamento, ai fini della reversibilità, che le norme attualmente in vigore legittimano, è quella tra i superstiti di un pensionato che ha conseguito il diritto a pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, i quali hanno diritto a pensione di reversibilità, e superstiti di un pensionato che

ha conseguito il diritto a pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, i quali o non hanno alcun beneficio, se la pensione del loro congiunto ha avuto decorrenza anteriore al 1° gennaio 1940, oppure hanno diritto ad una indennità « *una tantum* » — ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 — se il loro congiunto ha conseguito la pensione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945.

La disposizione di questo articolo rende uniforme il trattamento di reversibilità per tutti i superstiti di pensionato, attribuendo il diritto a pensione di reversibilità, secondo le norme vigenti, ai superstiti di pensionati che abbiano conseguito il diritto a pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, cosicché dal 1° gennaio 1958 in poi nessuna differenza esisterà nel caso di decesso di un pensionato, nel trattamento in favore dei superstiti. Questi, in qualunque epoca il loro congiunto abbia conseguito il diritto a pensione diretta, possono tutti conseguire il diritto a pensione di reversibilità, secondo le disposizioni vigenti.

Ad eliminare invece la disparità di trattamento nei confronti di superstiti di un pensionato deceduto anteriormente alla applicazione di questa legge medesima si provvede mediante l'articolo 2 con il quale si dettano le disposizioni per l'accertamento del diritto attuale alla pensione di reversibilità.

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione spettante ai superstiti nei casi qui contemplati, la soluzione adottata è imposta dal carattere innovativo del provvedimento.

Con le disposizioni contenute nella presente legge si attribuisce, *ex novo*, ai superstiti considerati, un diritto che, in virtù delle norme precedenti, indubbiamente non spettava. La inesistenza del diritto a pensione di reversibilità, nei casi in esame, era espressamente contenuta nella norma del primo comma dell'articolo 40 del decreto n. 636 del 1939, che faceva entrare in vigore le disposizioni sulla pensione ai superstiti, allora di nuova istituzione, con il 1° gennaio 1945 ed era logicamente presupposta dalle restanti disposizioni del citato articolo 40, che dettavano dispo-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni transitorie per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Gli effetti, quindi, del disegno di legge debbono proiettarsi unicamente nel futuro e lasciare inalterati i diritti quesiti in virtù delle norme anteriori.

Conseguentemente, per tutti gli eventi di morte verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la pensione si fa decorrere dal 1° gennaio 1958 come se tutti i casi di morte già verificatisi diventassero attuali alla data predetta, pur conservando i superstiti quei benefici che, eventualmente, avessero in passato conseguiti, in virtù dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, salvo l'ipotesi contemplata nel successivo articolo 3.

Per quanto riguarda le condizioni che subordinano il riconoscimento di un diritto attuale alla pensione di reversibilità, le disposizioni dell'articolo in esame sono improntate a questi criteri:

a) le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario e quelle del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, si spostano indietro nel tempo ai fini della loro applicazione e disciplinano la nascita del diritto a pensione di reversibilità in tutti gli eventi di morte di un pensionato verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1945;

b) nei casi di morte verificatisi in data non anteriore al 1° gennaio 1945 la nascita del diritto a pensione di reversibilità è disciplinato dalla legge del tempo;

c) i superstiti debbono possedere, al momento della decorrenza della pensione prevista dalla presente legge, tutti i requisiti ai quali è attualmente connesso il godimento della pensione stessa, perchè sia riconosciuto un diritto attuale alla pensione di reversibilità e cioè lo stato di vedovanza per la moglie e quello di nubilità per le figlie, lo stato di invalidità del marito, l'età inferiore ai 18 anni per i figli e l'inabilità al lavoro per quelli superiori ai 18 anni.

In sostanza:

— al momento della morte del pensionato debbono sussistere i requisiti soggettivi ed

oggettivi per la nascita del diritto a pensione di reversibilità richiesti dall'articolo 13 della legge n. 636 del 1939, nel testo originario e dalla legge n. 39 del 1945, se la morte è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1945, ovvero richiesti dalle disposizioni di legge vigenti all'epoca della morte, se questa è avvenuta in data non anteriore al 1° gennaio 1945 (in quest'ultima ipotesi le disposizioni vigenti possono essere quelle delle leggi sopra citate e le loro modificazioni);

— al momento della decorrenza della pensione di reversibilità prevista dalla presente legge i superstiti non debbono avere perduto il diritto a pensione per una delle cause di cessazione previste dalle disposizioni vigenti (articolo 3 della legge n. 39 del 1945).

Riconosciuto, ai superstiti in questo articolo considerati, un diritto attuale alla pensione di reversibilità, questo, come già precisato nel precedente articolo, rimane disciplinato, in tutto, dalle disposizioni di leggi vigenti.

Per ragioni di equità e di giustizia perequativa si è dovuto dare, poi, con l'articolo 3, una particolare decorrenza alla pensione di reversibilità riconosciuta ai superstiti di un pensionato che abbia conseguito la pensione con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che sia deceduto entro l'anno anteriore alla entrata in vigore di questa legge.

La disposizione tende ad evitare che detti superstiti — avendo conseguito, per effetto del terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, una annualità di pensione diretta — possano cumulare, per un numero di mesi, successivi alla entrata in vigore di questa legge, più o meno elevato a seconda che la morte del pensionato sia più o meno vicina alla data di entrata in vigore della legge medesima, sia la rata di pensione diretta spettante al deceduto pensionato, compresa nella indennità « *una tantum* » già conseguita, sia la rata di pensione di reversibilità loro riconosciuta *ex novo* da questa legge.

Per armonizzare l'esigenza sopra detta con il principio, normalmente seguito, di lasciare inalterati i benefici che i superstiti avessero conseguiti anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, si è adottata la soluzione di

spostare la decorrenza della pensione di reversibilità al 13° mese dalla morte del pensionato.

Così che, nei casi contemplati dall'articolo in esame — poichè i superstiti hanno già conseguito, in base al terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, una indennità « *una tantum* » pari ad una annualità di pensione diretta, e percepiscono poi la pensione di reversibilità a cominciare dal 13° mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del loro congiunto pensionato — si ha che la pensione, praticamente, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del pensionato, con il vantaggio che le prime 12 mensilità, comprese nella indennità « *una tantum* », sono di importo superiore a quelle della pensione di reversibilità.

Il secondo comma dell'articolo 3 è diretto, invece, a rendere più favorevoli per gli interessati le condizioni attualmente richieste per la pensione ai superstiti, sopprimendo (quando l'assicurato abbia già raggiunto, al momento della morte, il minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia) il requisito dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio, prescritto dalle norme vigenti e che costituisce, al presente, motivo frequente di perdita del diritto a pensione.

L'articolo 4 è diretto a fissare un termine di decadenza per le domande di pensione relative ad eventi di morte verificatisi prima della entrata in vigore delle nuove norme proposte.

Miglioramenti dei minimi di pensione

L'articolo 5 del disegno di legge è dedicato, come si è accennato nelle premesse, al problema dei minimi di pensione.

Tali minimi sono fissati, attualmente, nella misura di lire 3.500 mensili per le pensioni a superstiti e per i pensionati di vecchiaia in età inferiore a 65 anni e nella misura, invece, di lire 5.000 mensili per i pensionati di invalidità e per i pensionati di vecchiaia di età superiore ai 65 anni (articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Nel proporre le nuove misure, rispettivamente di lire 5.000 mensili per il primo gruppo e di lire 7.000 mensili per il secondo, si è ritenuto di mantenere, sia pure attenuan-

dola, la discriminazione fissata dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, in funzione delle possibilità indubbiamente minori che hanno gli invalidi e gli ultrasessantacinquenni di utilizzare una residua capacità lavorativa.

I ritocchi che si propone di apportare alle misure dei minimi di pensione appaiono a prima vista modesti specie se raffrontati con le richieste ben più elevate formulate dalle categorie interessate.

Occorre, tuttavia, considerare che trattasi pur sempre di miglioramenti nell'ordine di oltre il 40 per cento del trattamento ora in atto nel primo gruppo dei minimi e del 40 per cento nel secondo. Va tenuto presente, inoltre, che trattasi di un primo intervento in favore dei pensionati più bisognosi, e che non si esclude quindi la possibilità di ulteriori futuri miglioramenti i quali saranno realizzati non appena la economia del Paese e le pubbliche finanze saranno in grado di sopportare nuovi aggravii.

Il carattere chiaramente assistenziale del provvedimento e l'attribuzione del relativo onere a integrale carico dello Stato, impongono di limitare la maggiorazione dei minimi ai soli casi di constatato bisogno individuale escludendone i pensionati che ancora svolgono attività lavorativa o che godano di altre pensioni (diverse da quelle a carico dell'assicurazione obbligatoria) o altre prestazioni previdenziali per un complesso superiore a determinati limiti annui discriminati in relazione alla esistenza o meno di familiari a carico.

Maggiorazione proporzionale delle pensioni

L'articolo 6 e l'articolo 11 regolano l'aumento proporzionale delle pensioni e la correlativa modifica delle retribuzioni di riferimento per le classi di contribuzione base dell'assicurazione obbligatoria. Ove non si procedesse, infatti, a maggiorare tali retribuzioni di riferimento allo stesso modo del coefficiente di adeguamento delle pensioni, si verificherebbe un evidente squilibrio tra i pensionati attuali e i pensionati futuri i quali ultimi verrebbero a godere due volte del riflesso, sulla pensione, dell'incremento della espressione monetaria del salario, una volta attraverso lo scatto della classe di contribuzione ed un'altra attraverso

l'aumento del coefficiente di adeguamento della pensione.

Il nuovo coefficiente di adeguamento è fissato (articolo 6) in 50 volte la pensione base; il che corrisponde ad un aumento percentuale di circa l'11,10 per cento sia delle pensioni in essere che di quelle future.

La necessità, già ravvisata anche per i minimi di pensione, di concentrare i miglioramenti solo sulle situazioni di bisogno ha indotto ad escludere dalla maggiorazione proporzionale i pensionati che svolgono ancora una attività lavorativa.

A ciò, tuttavia, per evitare complicazioni nella applicazione della legge, e cioè la variazione continua della misura della pensione in relazione allo stato di occupazione o non occupazione del pensionato, si provvede in via indiretta maggiorando la quota di ritenuta, prevista dalla vigente legislazione a carico dei pensionati occupati, di un *quantum* corrispondente approssimativamente alla entità dell'aumento proporzionale disposto in via generale. È fatto salvo, in ogni caso, il trattamento netto eventualmente più favorevole in corso di godimento.

L'articolo 11 dispone, come si è già detto, la sostituzione di nuove tabelle di contribuzione base a quelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il rapporto tra le nuove retribuzioni di riferimento e quelle contenute nelle tabelle sostituite è identico, salvo opportuni modesti arrotondamenti, a quello che si determina tra il nuovo coefficiente di adeguamento delle pensioni ed il coefficiente contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (50/45).

Riconoscimento dei periodi di servizio militare.

Un provvedimento che riconosca i periodi di richiamo alle armi nella seconda guerra mondiale agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stato ripetutamente sollecitato dalle Associazioni dei reduci e dei lavoratori, nonché da numerosi parlamentari i quali hanno rivolto in più occasioni interrogazioni in tal senso al Governo.

La emanazione delle auspiccate disposizioni è apparsa necessaria e doverosa affinché i la-

voratori che hanno partecipato all'ultimo conflitto non siano esclusi dal computo, agli effetti dell'ammontare dell'assegno di pensione, proprio dei periodi durante i quali, per servire in armi la Patria, non hanno potuto incrementare con versamenti la posizione contributiva.

La emanazione delle disposizioni in favore dei richiamati alle armi, aveva peraltro, come presupposto, il riordinamento della assicurazione generale obbligatoria ed il ripristino della proporzionalità della pensione rispetto ai contributi versati o accreditati, cioè, in ultima analisi, rispetto ai periodi di iscrizione effettivi o figurativi.

Nel corso della discussione della legge 4 aprile 1952, n. 218, il problema del riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi fu, tuttavia, opportunamente messo in evidenza ed al riguardo furono presentate delle specifiche proposte.

Da parte dei senatori Bitossi, Fiore, Castagno, Flecchia, Berlinguer ed altri fu presentato infatti un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Dopo l'inizio dell'assicurazione i periodi di servizio militare effettivo prestato nelle Forze armate italiane dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947 sono computati utili agli effetti delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo le modalità previste per la categoria alla quale gli interessati appartenevano in maniera esclusiva o prevalente nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato nell'assicurazione obbligatoria, prima della chiamata alle armi. Lo Stato assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nel caso previsto al comma precedente ».

In tale occasione il Governo prospettò le difficoltà di ordine tecnico e finanziario che si opponevano ad un accoglimento immediato della proposta; assunse tuttavia l'impegno di studiare il problema e le possibilità di una soluzione dello stesso.

Per assolvere tale impegno furono successivamente avviati gli studi di carattere tecnico che hanno portato alla elaborazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente disegno di legge, il cui contenuto riprende sostanzialmente la proposta formulata dagli onorevoli senatori nel 1952, contenendola per taluni effetti in più

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragionevoli limiti, estendendone, viceversa, sotto altri profili, la portata in modo da accrescere sensibilmente il beneficio che ne deriverà ai lavoratori interessati.

Con l'articolo 7 si stabilisce che ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate italiane e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, è riconosciuto un supplemento di pensione calcolato come se, nel periodo di servizio militare, fosse stato versato un contributo settimanale corrispondente alla 1^a classe di retribuzione di cui alla tabella B, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il periodo massimo riconosciuto è prorogato, inoltre, fino alla data del rimpatrio per i prigionieri di guerra.

Il supplemento di pensione è calcolato sull'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al servizio militare prestato, in ragione del 20 per cento degli stessi, integrato a norma dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Lo stesso articolo dispone che il supplemento in questione va computato anche ai fini della tredicesima mensilità.

La formulazione della disposizione è più favorevole di quella proposta in sede di discussione della legge n. 218 e di quella inserita nella proposta di legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti in quanto, in analogia a quanto fu disposto per i richiamati alle armi nella guerra 1915-1918, si prescinde, nel concedere il supplemento di pensione, dal richiedere, come invece è previsto dai provvedimenti cennati, la condizione della preesistenza di una posizione assicurativa.

Con l'articolo 8 si dà una maggiore estensione al beneficio contemplato dall'articolo 7. Agli assicurati infatti che, anteriormente al richiamo alle armi, avevano già assunto con un certo carattere di abitudine, documentato da un minimo di 6 mesi di contribuzione, la caratteristica di lavoratori subordinati, il periodo di servizio militare sarà computato, oltre che agli effetti della misura, anche agli effetti del diritto alla pensione. Sarà in tal

modo agevolato ai lavoratori appartenenti a classi anziane, il raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributi minimi richiesti dalle norme che regolano le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'articolo 9 estende i benefici previsti dalla legge agli ex appartenenti a formazioni mobilitate, il cui servizio, in tempo di guerra, non può essere assimilato a quello prestato nelle Forze armate.

Vengono pertanto riconosciuti oltre i periodi di richiamo e quelli di arruolamento volontario o di trattenimento dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria, già compresi nell'articolo 7, anche i periodi di servizio prestati:

- in qualità di partigiano combattente;
- come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici;
- in servizio continuativo per esigenze di guerra, quale richiamato nel corpo dei vigili del fuoco;
- in formazioni mobilitate dalla Unione nazionale della protezione antiaerea;
- nella Croce rossa italiana;
- come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

L'articolo 10 contiene una norma soltanto apparentemente limitativa in quanto essa tende in realtà ad ottenere che non si cumulino gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 con quelli derivanti da altre norme particolari che regolano il trattamento di previdenza di talune categorie di prestatori d'opera.

Potenziamento dell'O.N.P.I.

L'articolo 12 contiene disposizioni a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia. Esse concernono:

- la maggiorazione del contributo mensile a carico dei pensionati, maggiorazione contenuta, in limiti assai modesti (lire 5 mensili) per le pensioni di importo inferiore a lire 10.000 mensili che rappresentano, peraltro, il maggior numero ed elevata, invece, proporzionalmente per le pensioni di maggiore importo;
- la trasformazione del contributo a carico del Fondo adeguamento pensioni, attual-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente in quota fissa annua per ogni pensione, in una percentuale sui contributi riscossi dal Fondo medesimo (in analogia a quanto viene praticato per il finanziamento di altri enti assistenziali, quali ad esempio gli Istituti di patronato). L'aliquota, fissata nello 0,25 per cento dei contributi dovrebbe corrispondere ad un importo annuo approssimativamente equivalente al gettito del contributo a carico dei pensionati secondo le nuove misure;

— la concessione, a carico del Fondo adeguamento pensioni, di un contributo patrimoniale straordinario per l'anno 1958. Il contributo fissato nell'importo di 500 milioni di lire è destinato ad incrementare la costruzione delle case di riposo che tanto favore hanno incontrato tra i pensionati più bisognosi e soprattutto fra quelli che, in età avanzata, vengono a trovarsi, per circostanze varie, privi del conforto dell'assistenza familiare.

In complesso l'Opera che attualmente, secondo il bilancio consuntivo 1956, poteva fare assegnamento su entrate contributive pari a circa 734 milioni annui, vedrà aumentare tale gettito a circa 1.200 milioni annui (aumentabili in futuro in relazione diretta con il naturale e costante incremento del numero e dell'importo medio delle pensioni); il che, tenuto conto anche della dotazione patrimoniale straordinaria, consentirà all'Opera di realizzare un nuovo programma di sviluppo delle case di riposo senza dover necessariamente contrarre le altre attività assistenziali (assistenza sanitaria per i pensionati facoltativi, sussidi ed interventi vari a favore dei pensionati obbligatori, borse di studio, ammissione in convitto, colonie estive per i figli dei pensionati, ecc.) per le quali l'Opera ha acquistato tante benemerienze.

Maggiori oneri determinati dal provvedimento e loro copertura.

Le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 riguardano le modalità di erogazione delle nuove e maggiori prestazioni e la copertura degli oneri relativi.

Si è ritenuto nell'articolo 13 di indicare soltanto il Fondo adeguamento pensioni e non anche, per le nuove pensioni di reversibilità, l'assicurazione base invalidità, vecchiaia e su-

perstiti, in quanto, essendo stato concluso a suo tempo il rapporto assicurativo senza diritto a prestazione non vi è stata accumulazione di riserve; anche la quota di pensione base deve, quindi, essere posta a carico del Fondo a ripartizione.

Quanto alla entità degli oneri che derivano dal provvedimento, va tenuto presente quanto segue:

— per la estensione della reversibilità ai titolari di pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1945, il numero delle nuove pensioni è previsto in circa 210.000. L'onere annuo medio previsto nel primo quinquennio è valutabile in miliardi 11,7 di cui miliardi 4,1 sono da attribuire alla applicazione delle nuove misure del trattamento minimo;

— per la maggiorazione dei trattamenti minimi delle pensioni in godimento, sono previsti n. 460.000 beneficiari circa per la maggiorazione del minimo di lire 3.500 a lire 5.000 mensili e n. 1.284.000 circa beneficiari per la elevazione del minimo di lire 5.000 mensili a lire 7.000; nel complesso i beneficiari ascendono a n. 1.744.000 con un maggiore onere annuo di miliardi 22,1 cui deve aggiungersi l'importo di miliardi 4,1 riferibile alle nuove pensioni di reversibilità per lo stesso titolo;

— per la rivalutazione proporzionale, mediante aumento del coefficiente di adeguamento, di tutte le pensioni: miliardi 29 circa a carico del Fondo adeguamento pensioni. La spesa per tale titolo potrà, tuttavia, essere parzialmente compensata dalla maggiore entità dei recuperi derivanti dalle trattenute a carico dei pensionati che lavorano in conseguenza della elevazione della quota fissata per tale trattenuta da 1/4 ad 1/3 della pensione;

— per il riconoscimento dei periodi di servizio militare, l'onere annuo complessivo ha un andamento gradatamente crescente, con un importo che può essere valutato a circa 1 miliardo per l'anno 1958 (di cui 20 milioni di lire per quote di pensione base), ma che assumerà in futuro entità sempre più sensibile, in relazione al raggiungimento del requisito dell'età per il pensionamento di vecchiaia da parte di un numero sempre maggiore di lavoratori ex combattenti, fino a raggiungere i 7 miliardi circa nel 1970.

— per i maggiori contributi a favore dell'O.N.P.I.: oltre alla parte a carico dei pensionati, si valuta in 222 milioni annui il maggiore importo del contributo ordinario a carico del Fondo adeguamento pensioni. Per l'anno 1958 occorre aggiungere a tale cifra quella di 500 milioni corrispondente al nuovo contributo straordinario concesso a titolo di dotazione patrimoniale.

In complesso il provvedimento comporterà, per l'anno 1958, maggiori oneri valutati presuntivamente in lire 61.222 milioni, che vengono, dall'articolo 13, attribuiti come segue:

1) A partire dall'esercizio finanziario 1958-1959 lo Stato assume per intero l'onere delle quote di pensione base derivante dal riconoscimento dei periodi di servizio militare (lire 20 milioni) e sostiene quasi integralmente la spesa prevista per la maggiorazione dei minimi di pensione mediante un concorso nella spesa stessa nella misura di lire 26 miliardi annui. Una quota di tale importo dovrà, a norma dell'articolo 34, ultimo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, essere riversata dallo I.N.P.S. all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a titolo di concorso dello Stato alle nuove misure dei trattamenti minimi che si estendono automaticamente ai pensionati di tale settore.

La partecipazione dello Stato alla spesa dei nuovi minimi è stabilita in forma forfettaria sia per ovvio parallelismo con il sistema parimenti forfettario seguito per la copertura degli attuali minimi, sia perchè il criterio del rimborso all'I.N.P.S. della effettiva spesa sarebbe risultato, in realtà, di difficile applicazione attesa la necessità che esso avrebbe comportato, di conteggiare separatamente le quote di pensione derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni e di affrontare le complicazioni ed i costi amministrativi inerenti ai relativi rendiconti ed al loro controllo.

2) Per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1957-58 lo Stato concede, invece, all'I.N.P.S., una speciale erogazione nella misura di 11 miliardi di lire da destinarsi a parziale copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge nel periodo medesimo.

3) Per fronteggiare i residui oneri gravanti sul Fondo adeguamento pensioni sono previste dall'articolo 13, per la durata di un biennio, nuove entrate nella forma di un contributo straordinario a carico esclusivo dei datori di lavoro dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili e di un prelievo nella misura di 15 miliardi annui dalle disponibilità patrimoniali della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Le nuove entrate di cui al punto 3°) hanno carattere temporaneo in quanto, ancor prima che scada il previsto biennio, dovrà necessariamente essere completamente riveduto tutto il sistema di finanziamento delle gestioni previdenziali. Come è stato già reso noto, infatti, il Ministero del lavoro ha già proceduto allo studio di un sistema unificato di riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale. L'applicazione del sistema unificato comporterà la revisione dei sistemi finanziari da cui sono rette le varie forme di previdenza, la revisione dei criteri di commisurazione e di accertamento dei contributi, nonchè il ridimensionamento delle aliquote contributive in rapporto al fabbisogno effettivo delle singole gestioni. In tale sede, pertanto, potrà essere affrontato e risolto definitivamente il problema del finanziamento del Fondo adeguamento pensioni in rapporto non soltanto ai nuovi oneri derivanti dalla presente legge bensì anche alla necessità di copertura del maggior importo degli oneri, automaticamente crescenti nel tempo, già derivanti dall'applicazione delle vigenti norme della legge numero 218 del 1952.

Alla copertura dell'onere attribuito allo Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 provvede l'articolo 14, disponendo i relativi stanziamenti.

Disposizioni finali per il coordinamento del provvedimento con la legislazione vigente.

Il disegno di legge è integrato da disposizioni finali (articolo 15) intese a sopprimere disposizioni della vigente legislazione che non risultino compatibili con le norme del provvedimento. Trattasi di alcuni articoli del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, la cui sopravvivenza può considerarsi ormai anacronistica e fonte di equivoci nella interpretazione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione diretta con le norme del provvedimento è la soppressione dell'articolo 40, ultimo comma, poichè l'assegno *una tantum* contemplato da tale disposizione viene assorbito dalla concessione della pensione di reversibilità a favore dei superstiti dei pensionati liquidati prima del 1° gennaio 1945.

Dell'articolo 42 si rende invece necessaria la soppressione in quanto trattasi di delega legislativa ormai di antica data non conforme ai precetti costituzionali ed ampiamente superata dallo sviluppo della successiva legislazione. Essendo stata ora esercitata con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la delega legislativa più recente, contenuta, per le norme di attuazione e di coordinamento, nella legge 4 aprile 1952, n. 218, non vi è ragione di mantenere ancora quella del 1939.

Poichè, tra l'altro, tale ultima delega non reca limiti di tempo, è necessario disporre formalmente la soppressione anche per eliminare taluni effetti riflessi derivanti dal fatto che di essa il Governo non si è avvalso ma potrebbe, ove non ostasse la incompatibilità con le norme costituzionali, ancora avvalersi.

Le altre disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, di cui si dispone la soppressione, sono quelle relative agli esoneri dall'obbligo assicurativo rimessi discrezionalmente secondo la legge suddetta, alle decisioni dell'allora Ministero delle corporazioni. Trattasi di un altro residuo anacronistico, da una parte, del sistema prettamente assicurativo sul quale era allora basata l'assicurazione obbligatoria e che consentiva, quindi, senza difficoltà, l'isolamento egoistico di gruppi determinati, dall'altra dello sconfinamento, più che mai accentuato nel 1939, dei poteri dell'esecutivo, sconfinamento che appare evidente nelle norme in questione nelle quali si contempla la facoltà discrezionale di concedere, mediante semplice decreto ministeriale, deroghe ad obblighi stabiliti dalla legge formale.

Si ritiene, invece, opportuno che la dispensa dagli obblighi assicurativi, quando sia ravvi-

sata necessaria, sia sanzionata direttamente dagli organi legislativi, lasciando agli organi dell'amministrazione i compiti ad essi più pertinenti di semplice verifica (atti di accertamento) delle condizioni poste dalle leggi per la dispensa.

Su tale linea direttiva si è già sviluppata tutta la recente legislazione previdenziale con la quale il Parlamento ha regolato direttamente la nascita di sistemi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le norme delegate previste nella seconda parte dell'articolo 15 varranno a regolare e sistemare con equità le svariate situazioni di fatto che si sono determinate in conseguenza degli esoneri concessi o dello stato di sospensione conseguente alla presentazione delle domande di esonero (per i pochi enti che ancora si trovano in tale situazione). I criteri fissati per l'esercizio della delega sono orientati soprattutto alla opportunità di conservare, per il personale in quiescenza o in servizio, il trattamento attuale garantito dai fondi aziendali, quando sia ritenuto più favorevole, e, negli altri casi, di favorire, attraverso una sistemazione contributiva non eccessivamente onerosa, la sopravvivenza dei fondi aziendali con funzioni integrative delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria e con vantaggio, quindi, in ogni caso, dei lavoratori interessati.

L'articolo 16 regola, infine, l'entrata in vigore del provvedimento, ferme rimanendo ovviamente, le decorrenze fissate per talune delle provvidenze previste, nelle specifiche disposizioni che le disciplinano.

Dalla illustrazione che precede si rileva che lo Stato, i datori di lavoro e gli stessi lavoratori sono chiamati a sostenere per il perfezionamento del sistema di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno sforzo finanziario non indifferente. Gli scopi, peraltro, cui il disegno di legge è ispirato, giustificano pienamente questo maggiore sacrificio imposto alla collettività nazionale ed in particolare alle classi produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

Art. 2.

I superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di pensionati di cui all'articolo 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 84.000 annue, lire 60.000 annue e lire 60.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale;

b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previden-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za sociale, superi le lire 120.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 180.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonchè le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 50 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

Art. 7.

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio mi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'articolo 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

Art. 8.

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, nonchè quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 11.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B/1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allecate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B/1 allecate alla presente legge.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale pensio-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nati d'Italia a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è fissato nelle seguenti misure:

lire 15 per le pensioni di importo mensile fino a lire 10.000;

lire 20 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 10.000 e fino a lire 20.000;

lire 30 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 20.000 e fino a lire 30.000;

lire 50 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 30.000.

Il contributo è dovuto anche sull'importo della tredicesima mensilità.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura del 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Art. 13.

Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di

lire 26 miliardi all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di reversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

È concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 11 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto dai datori di lavoro, per un biennio, un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura dell'uno per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a trasferire la somma di lire 15 miliardi nell'esercizio 1958 e di lire 15 miliardi nell'esercizio 1959, dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Art. 14.

All'onere di lire 11 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere emanate norme dirette a regolare la applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al personale delle aziende od enti esonerati ai sensi delle disposizioni soppresse con il primo comma del presente articolo e la regolarizzazione contributiva nell'assicurazione stessa per il personale delle aziende od enti per i quali la presentazione della domanda di esonero ha determinato la temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo.

Nelle norme previste dal precedente comma sarà provveduto:

a) a stabilire, avuto riguardo alla opportunità di salvaguardare i trattamenti più favorevoli, i casi nei quali sarà consentito a favore del personale delle aziende od enti esonerati che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e di quello pensionato o ancora in servizio degli enti o aziende in stato di sospensione, la conservazione del trattamento di previdenza aziendale in sostituzione di quello dell'assicurazione obbligatoria, fermo rimanendo in ogni caso l'obbligo assicurativo per il personale di nuova assunzione;

b) a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni nell'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi a norma della precedente lettera a), avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonché i relativi Fondi di integrazione o di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L.	12.100	26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L.	12.100 » » 19.100	36	6	8	4	54
3 ^a	» »	19.100 » » 30.300	44	8	8	4	64
4 ^a	» »	30.300 » » 37.700	56	8	8	4	76
5 ^a	» »	37.700 » » 45.500	66	8	10	8	92
6 ^a	» »	45.500 » » 55.000	78	8	10	8	104
7 ^a	» »	55.000 » » 65.000	92	10	10	8	120
8 ^a	» »	65.000 » » 75.800	108	10	10	8	136
9 ^a	» »	75.800 » » 88.000	126	12	12	8	158
10 ^a	» »	88.000 » » 101.400	144	12	12	8	176
11 ^a	» »	101.400 » » 116.600	160	12	12	12	196
12 ^a	» »	116.600 » » 133.000	178	14	14	12	218
13 ^a	» »	133.000	200	14	14	12	240

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L.	2.800	6	1	1	1	9
2 ^a	Oltre L.	2.800 » » 4.400	8	1	1	1	11
3 ^a	» »	4.400 » » 7.000	10	1	1	1	13
4 ^a	» »	7.000 » » 8.700	13	2	2	1	18
5 ^a	» »	8.700 » » 10.500	15	2	2	2	21
6 ^a	» »	10.500 » » 12.700	18	2	2	2	24
7 ^a	» »	12.700 » » 15.000	21	2	2	2	27
8 ^a	» »	15.000 » » 17.500	25	2	2	2	31
9 ^a	» »	17.500 » » 20.300	29	3	3	2	37
10 ^a	» »	20.300 » » 23.400	33	3	3	2	41
11 ^a	» »	23.400 » » 26.900	37	3	3	3	46
12 ^a	» »	26.900 » » 30.700	41	3	3	3	50
13 ^a	» »	30.700	45	4	4	3	56